

ALLEGATO A)

08 AGO. 2025

SERE 3
N° 433



STATUTO

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del presente statuto, è costituita, con sede in Fiuggi (FR) a Via Cerreto n. 10/B, un'associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE WATERWALL MUSIC", in breve "A.P.S. WATERWALL MUSIC". L'associazione è libera e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Articolo 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - L'associazione per il raggiungimento delle proprie finalità esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita ed organizza le seguenti attività:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Nello specifico, l'attività si concretizzerà nei seguenti punti:

- A. Promozione e sviluppo della cultura musicale moderna;
- B. Organizzazione di eventi musicali e concertistici di carattere pubblico e privato;
- C. Organizzazione di corsi di musica;
- D. Organizzazione di programmi di promozione della cultura musicale e concertistica;
- E. Sviluppare programmi per corsi musicali nei confronti di bambini nei plessi scolastici;
- F. Sviluppare programmi per corsi musicali nei confronti delle persone con disabilità;
- G. Sviluppare ed attuare campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione del settore specifico di cui ai punti precedenti, anche attraverso la collaborazione di tecnici specializzati;
- H. Collaborazione con altre associazioni affini ai punti sopra descritti



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati e che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

4. al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8 - I soci sono classificabili nelle seguenti tipologie:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

SOCI ORDINARI: sono coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.

SOCI SIMPATIZZANTI: sono considerati soci simpatizzanti coloro che partecipano assiduamente alle attività dell'Associazione in maniera secondaria.

SOCI ONORARI: sono coloro che hanno reso o rendono servizi, a titolo gratuito nello spirito associativo non lucrativo, all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare tra i propri soci.

SOCI SOSTENITORI: è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Articolo 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

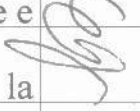
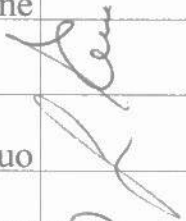
Articolo 10 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 11 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 10, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la

PR



partecipazione e organizzazione di manifestazioni; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Articolo 13 - L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 14 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Comitato Tecnico e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 15 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, sms o servizi di messaggistica alternativa via web, in ogni caso almeno 2 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente

Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Qualora i soci risultino minorenni, il diritto di voto, in ogni caso, è attribuito a chi esercita per loro la potestà genitoriale.

Articolo 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

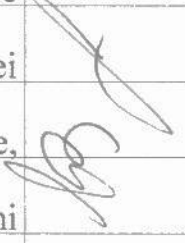
Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sei membri scelti fra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera ordinaria, anche attraverso la posta elettronica, sms o servizi di messaggistica alternativa via web, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni



sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati; f) deliberare circa l'esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro otto giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni specifiche nelle quali venga espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, anche in via autonoma, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e in collaborazione con il Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta della contabilità.

Articolo 24 - Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta della contabilità, in collaborazione con il Segretario. In via autonoma è responsabile della riscossione dei pagamenti delle quote associative e di tutti gli adempimenti legati alla tenuta della cassa dell'Associazione.

Previa delibera del Presidente e del Consiglio Direttivo egli potrà aprire conti correnti bancari o postali in nome e per conto dell'Associazione, curarne la tenuta e rendicontarne al Segretario e agli altri organi in qualsiasi momento previa richiesta.

Articolo 25 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali



ra

documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 26 - Il Comitato Tecnico, nominato dal Consiglio Direttivo, costituisce l'Organismo tecnico preposto a garantire la coerenza tecnica e culturale dei programmi e dell'attività istituzionale dell'Associazione. Questo comprende ma non esaurisce la capacità di saper utilizzare strumentazioni elettroniche e meccaniche, software e hardware atte ad eseguire gli scopi dell'Associazione.

Articolo 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Articolo 28 - Tutte controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti l'attività e la pratica sportiva saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito da tre membri due dei quali nominati dalle parti in disputa ed il terzo dai primi due; quest'ultimo con funzioni di presidente deciderà secondo equità la risoluzione della controversia. Il collegio arbitrale dovrà essere istituito entro 10 giorni dall'insorgere della controversia e dovrà decidere sulla stessa entro 10 giorni dalla sua nomina. La comunicazione della



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

decisione sarà verbalizzata in forma scritta e comunicata alle parti.

Articolo 29 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività similari, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 30 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti

Fiuggi, li 28/05/2025

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. Mauro Macciocchi (Mauro Macciocchi)

Sig. Fabio Magnelli (Fabio Magnelli)

Sig. Paolo Fantini (Paolo Fantini)

Sig. Alessandro Battisti (Alessandro Battisti)

Sig. Manuela Mattei (Manuela Mattei)

Sig. Alberto Festa (Alberto Festa)

Sig. Pierluigi Girolami (Pierluigi Girolami)



